



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott.	Guido Vannicelli	Giudice
Dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 57633/2015 R.G. promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED]
[REDACTED], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] in Milano, Via [REDACTED] come da procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] A R.L. (C.F. [REDACTED]) in persona del suo amministratore delegato,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Milano, Via [REDACTED] come da procura allegata alla comparsa di costituzione.

CONVENUTA



Nella ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati da parte attrice si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.

Ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché alla richiesta di CTU formulata da parte attrice, per i motivi dettagliatamente esposti nella memoria di [REDACTED] s.c.a r.l., ex art. 183 VI comma n.3 cpc, datata 1 dicembre 2016.

Inoltre, occorrendo e senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:

1- vero che il dott. [REDACTED] tramite la società [REDACTED] srl di cui è stato socio unico ha svolto attività in favore di società del Gruppo [REDACTED]

2- vero che per le attività svolte e di cui al capitolo precedente, per gli anni dal 2009 al 2014 [REDACTED] srl ha fatturato € 4.928.031,00 come da prospetto che mi si rammostra doc. 4) prodotto dalla convenuta;

Con i testi indicati.

Con vittoria di spese, spese generali e compensi oltre IVA e CPA”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo e ricostruzione fattuale.

Con atto di citazione depositato in data 10 settembre 2015, [REDACTED] (di seguito “[REDACTED]” - già amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] s.r.l. poi [REDACTED] s.c. a r.l. [REDACTED] s.c. a r.l. (di seguito “[REDACTED]” o “[REDACTED]” o la “Società”) - conveniva in giudizio la Società chiedendo che quest’ultima, previo accertamento e declaratoria dell’inadempimento da lei posto in essere in tema di revoca per giusta causa dell’amministratore a mezzo dell’ utilizzo strumentale e/o abusivo della clausola *simul stabunt simul cadent*, venisse condannata a risarcirgli i danni causati dalla sua mancata rielezione, senza alcuna motivazione, come amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di [REDACTED]

In data 25 maggio 2016 si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

Dopo una serie di rinvii del procedimento volti favorire una composizione transattiva della controversia, il 30 ottobre 2018 si teneva l’udienza di precisazione delle conclusioni, al termine della quale il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

* Quanto alla situazione fattuale sottesa al presente giudizio, la stessa può essere pacificamente ricostruita come segue.



Sanitech era stata costituita in data 11 dicembre 2003 da parte di [REDACTED] s.r.l. ⁽¹⁾ – oggi [REDACTED] s.r.l. (di seguito “[REDACTED]”) - e [REDACTED] – oggi [REDACTED] SS s.p.a. (di seguito “[REDACTED] SS”) – con partecipazioni al capitale rispettivamente del 49,9% e del 50,1% (doc. 1 att.).

Contestualmente alla costituzione della Società veniva nominato un consiglio di amministrazione composto dal Martelli, il quale rivestiva il ruolo di presidente dello stesso, da [REDACTED] (di seguito “[REDACTED]” da [REDACTED] (di seguito “[REDACTED]” e da [REDACTED] (doc. 1 att.).

Successivamente, in data 11 gennaio 2005, il [REDACTED] veniva altresì nominato amministratore delegato di [REDACTED] (doc. 1 att.).

Il 20 maggio 2008, dopo una serie di mutamenti a livello societario e amministrativo, l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione della convenuta autorizzavano la cessione delle quote di [REDACTED] in favore di [REDACTED] SS (doc. 2 att.).

A seguito di ciò, in data 9 luglio 2008, in considerazione del nuovo assetto societario per cui [REDACTED] SS deteneva il 93% delle quote della [REDACTED] s.r.l. il residuo 7%, il [REDACTED] [REDACTED]ro presentavano, di fronte all’assemblea dei soci di [REDACTED] le dimissioni da consiglieri di amministrazione. L’assemblea, dopo aver accolto le dimissioni suddette e dopo aver preso atto della decadenza del consiglio di amministrazione, avvenuta in virtù della clausola *simul stabunt simul cadent* prevista dall’art. 18 dello statuto di [REDACTED] (di seguito lo “[REDACTED]” (v. *postea*), procedeva alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, composto dal [REDACTED] – che continuava a rivestire la carica di presidente dello stesso -, dal [REDACTED] e da [REDACTED]”), specificando che lo stesso sarebbe rimasto in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni dei consiglieri (doc. 3 att.).

Il 13 marzo 2009 la [REDACTED] veniva poi trasformata da s.r.l. a società consortile a r.l. (doc. 4 att.).

A seguito della suddetta modifica veniva altresì approvato il nuovo statuto della Società, il quale comprendeva anch’esso la clausola *simul stabunt simul cadent* prevista dall’art. 18 dello statuto precedente (doc. 5 att.) ⁽²⁾.

¹⁾ Il [REDACTED] era amministratore delegato-direttore generale di tale impresa di pulizie.

²⁾ In particolare, la vigente norma statutaria prevede: “L’organo amministrativo resterà in carica a tempo indeterminato (fino a revoca o dimissioni) o per quel tempo stabilito dai soci all’atto della nomina. Il consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati



Dopo un'ulteriore profonda modificazione della compagine sociale di [REDACTED]³⁾, la convenuta stessa, in data 10 luglio 2009, acquistando l'1% delle quote della costituenda società [REDACTED] s.c. a r.l. (di seguito "[REDACTED]"), entrava nell'orbita del gruppo [REDACTED] (doc. 6 att.).

Dopo che, in data 15 febbraio 2011, era stato approvato il bilancio della Società relativo all'anno 2010 (doc. 7 e 8 att.), il 21 marzo 2011 perveniva al [REDACTED] una comunicazione via mail del [REDACTED] con cui quest'ultimo anticipava all'attore l'imminente presentazione delle dimissioni da parte sua e da parte del [REDACTED]. In particolare, con tale comunicazione il [REDACTED] specificava che tale decisione dipendeva dal fatto che lui e il [REDACTED] d'intesa con la capogruppo del gruppo [REDACTED] avevano deciso procedere, a partire dal mese di aprile 2012, alla separazione delle attività [REDACTED] di "pulizie" da quella di "manutenzioni" (doc. 9 att.). Giova altresì rilevare che il [REDACTED] con tale comunicazione, da un lato invitava il [REDACTED] a valutare anch'egli se rimettere il proprio mandato, dall'altro gli proponeva di assumere l'incarico di "Direttore Area Pulizie" sulla base di un contratto di collaborazione libero professionale o mediante un contratto con la società [REDACTED] s.r.l.

A questo punto, il 21 e il 22 marzo 2011 pervenivano al [REDACTED] in via ufficiale, le lettere di dimissioni dal consiglio di amministrazione di [REDACTED] (doc. 10 e 11 att.), le quali, ai sensi della clausola di cui all'art. 18 dello statuto, determinavano la decadenza del consiglio di amministrazione.

A seguito di ciò, il [REDACTED] in data 22 marzo 2011, convocava il consiglio di amministrazione per dare atto dell'avvenuta automatica decadenza dello stesso (doc. 12 att.).

Il 7 aprile 2011, l'assemblea dei soci di [REDACTED] convocata dal [REDACTED] prendeva atto sia delle dimissioni suddette sia dell'automatica decadenza del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto. Inoltre, nel corso della stessa seduta, l'assemblea nominava un nuovo consiglio di amministrazione, avente durata di tre anni, composto da [REDACTED] e [REDACTED] senza che fossero previsti corrispettivi a loro favore (doc. 13 att.).

Infine, il 2 agosto 2011, l'assemblea dei soci deliberava la fusione per incorporazione di [REDACTED] in

restano in carica fino alla prima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sarà stato ricostituito".

³⁾ La nuova compagine sociale diventava la seguente: - [REDACTED]
[REDACTED] (7%).



* Il Tribunale ritiene che le richieste di parte attrice siano del tutto prive di fondamento.

Anzitutto, occorre richiamare brevemente l'orientamento del Tribunale in punto di *ratio*, corretta applicazione e, al contrario, impiego abusivo della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*.

Come ha già statuito questo Tribunale, la clausola in parola è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina ⁽⁴⁾. La clausola, dunque, ha l'effetto di caratterizzare intrinsecamente il rapporto amministratore-società, funzionando da stimolo alla coesione dell'organo gestorio, poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni degli altri determinano la decadenza dell'intero consiglio e, nel contempo, può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri.

In conformità a questa impostazione dogmatica, l'operatività fisiologica della clausola di decadenza non implica una valutazione dei motivi delle singole dimissioni presentate da ciascun componente ⁽⁵⁾, le quali costituiscono atto connotato da ampia discrezionalità.

La conferma di tale principio deriva dall'analisi dell'art. 2385 comma 1 c.c., in materia di S.p.A., il quale assicura all'amministratore sostanziale libertà di recesso, poiché non richiede la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per la rinuncia all'incarico, prescrivendo solamente l'obbligo di comunicarla per iscritto al C.d.A. ed al Presidente del Collegio sindacale. Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato: "*I poteri di rappresentanza dell'amministratore di società di capitale cessano per effetto di un valido atto di rinuncia, senza che si renda a tal fine necessaria, salvo specifico patto, la sussistenza di una giusta causa o l'accettazione di quell'atto da parte dei soci.*" ⁽⁶⁾. E' pacifico, inoltre, che non sussiste, in capo al singolo amministratore, l'obbligo di motivare la rinuncia all'incarico, sebbene spesso, di fatto, tale motivazione viene resa.

Tanto premesso, è opinione già espressa da questo Tribunale che la clausola *simul stabunt simul cadent* può prestarsi ad un uso strumentale ogni qual volta le dimissioni di quell'amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, e quindi

⁴⁾ *Ex multis*, Trib. Milano, 28.7.2010, in Soc. 2011, 151; Trib. Milano, sent. 18 aprile 2016, n. 4833/2012 r.g., [redacted] c. [redacted] Trib. Milano, sent. n. 2303 del 2019, [redacted] c. [redacted] s.p.a.

⁵⁾ Ciò è stato riaffermato nella sentenza del Tribunale di Milano n. 3388 del 2015 emessa in data 13 marzo 2015 e reperibile in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

⁶⁾ Cass. 13 agosto del 2008 n. 21563.



eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383 comma 3 c.c. nelle S.p.A. ed ex art. 1723 comma 2 e 1725 c.c. nelle S.r.l.

Perciò la giurisprudenza ha inteso reprimere siffatti comportamenti riconoscendo comunque agli amministratori non dimissionari decaduti il diritto al risarcimento del danno, quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l'effetto decadenziale sono state date abusivamente - cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto, peraltro amplissimo, a rinunciare alla carica - o strumentalmente - cioè per escludere l'amministratore sgradito così eludendo l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa -.

Al contrario, tuttavia, se le facoltà di cui alla clausola in discussione sono state esercitate correttamente, allora tale esercizio *“non fa sorgere alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto, il quale, accettando l'iniziale conferimento dell'incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali ed i relativi poteri”* ⁽⁷⁾. Quanto al rapporto tra abuso della clausola *simul stabunt simul cadent*, da un lato, e, dall'altro, revoca dell'amministratore senza giusta causa, si è inoltre precisato che: *“Vanno rimarcate le evidenti differenze che rimangono ferme tra la situazione di abusivo esercizio del diritto alla rinuncia da parte dell'amministratore in relazione all'operatività della clausola simul stabunt simul cadent e la revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea in assenza di giusta causa: nel primo caso l'amministratore che assume illegittima la propria decadenza per effetto delle altrui dimissioni è gravato dell'onere di provare che quelle dimissioni costituiscono un abuso del diritto da parte di chi le ha rese; nel secondo caso invece l'amministratore che assume insussistente la giusta causa di revoca deve provare che non sussistono o non sono illegittimi quei suoi comportamenti, che la società deve avere previamente indicato come giusta causa di revoca nella relativa delibera assembleare”*⁽⁸⁾.

In conclusione, atteso che, sebbene l'uso strumentale della clausola *simul stabunt simul cadent* possa

⁷⁾ Tribunale di Milano, Sentenza del 13.03.2015, cit.

⁸⁾ *“Nel caso di utilizzo strumentale ed abusivo della clausola in questione, cioè, si discute solo indirettamente della sussistenza o meno di una giusta causa di revoca degli amministratori non dimissionari, ed invece direttamente dell'abusività o meno della rinuncia dei dimissionari. Non v'è dubbio che, nei fatti, i due aspetti sono collegati tra loro, ma il collegamento non è del tutto automatico, ben potendo esistere casi in cui legittimamente, eseguendo in buona fede il contratto sociale, un amministratore rinuncia alla carica, senza che sussista in capo agli altri una giusta causa di revoca. In tal caso questi ultimi non hanno comunque diritto al risarcimento del danno, poiché la clausola statutaria configura intrinsecamente il rapporto società-amministratore.”* (Tribunale di Milano, Sentenza del 18.06.2014, r.g.n. 77923-2010).



dar luogo agli effetti tipici della revoca, tuttavia le fattispecie sono e rimangono distinte.

In particolare, nel caso del prospettato abuso di esercizio della clausola *simul stabunt simul cadent*, l'attore deve provare che le dimissioni degli amministratori che hanno determinato l'effetto di decadenza del consiglio di amministrazione sono abusive in quanto unicamente finalizzate a determinare l'estromissione dell'amministratore non dimissionario. Qui il diritto abusivamente esercitato è costituito dalla rinuncia alla carica da parte degli amministratori che determinano la decadenza dell'organo; là invece dal voto della revoca da parte della maggioranza dei soci (poi imputato alla società, trattandosi di deliberazione sociale).

In questo quadro, per un verso la rielezione del componente non dimissionario non costituisce affatto un suo diritto né un obbligo della società – perché nessuna norma lo prevede, perché risulterebbe in evidente contrasto con i fondamentali connotati del rapporto tra amministratore e società, *in primis* quello di piena libertà di nomina degli amministratori da parte dei soci, ed infine perché altrimenti l'istituto risulterebbe ampiamente depotenziato e disfunzionale rispetto alla sua *ratio* -, talchè la mancata rielezione non determina di per sé illiceità di sorta, e, per altro verso, men che meno essa deve essere motivata: non dovendo essere motivata nemmeno la nomina dell'amministratore è arduo affermare – né se ne vede il fondamento – che la società dovrebbe addirittura motivare la mancata rinomina dell'amministratore decaduto.

Ed ancora, deve essere precisato – sempre nell'ambito della consolidata ricostruzione interpretativa che la giurisprudenza ha fatto dell'istituto in questione – che la mancata rielezione dell'amministratore non dimissionario non connota l'abuso in quanto tale – tanto che la mancata rielezione ben può seguire anche ad un utilizzo fisiologico e legittimo dell'istituto – ma assume rilievo, sul diverso piano della prova dell'abuso, per contrapposto alla rielezione gli amministratori dimissionari.

In particolare, la Corte di Appello di Milano ha affermato: “*La decadenza dell'intero consiglio di amministrazione di una società di capitali per effetto delle dimissioni di uno o più dei suoi componenti, in applicazione della clausola statutaria 'simul stabunt, simul cadent' può configurarsi come effetto equivalente alla revoca senza giusta causa del consigliere decaduto ma non dimissionario, qualora dal complesso degli atti conseguenti, consistiti nella convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio, nelle dichiarazioni dei dimissionari nella riunione e nella costituzione del nuovo consiglio mediante elezione degli stessi componenti dimissionari del precedente ed esclusione del componente decaduto a causa delle loro dimissioni, possa trarsi la dimostrazione che l'intero procedimento abbia*



costituito lo strumento per estromettere dall'organo amministrativo il componente non dimissionario"⁹⁾.

E questo Tribunale ha precisato: “*incombe sull'attore, che lamenta la sussistenza di una revoca illegittima a suo pregiudizio, la prova del collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell'intero consiglio e la successiva immediata nomina di un nuovo consiglio composto da tutti i precedenti componenti meno l'attore, nonché la prova della sua esclusiva finalizzazione all'estromissione dell'attore dal collegio degli amministratori e quindi all'ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa*”¹⁰⁾.

Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'attore è incorso in una grave confusione dei piani di allegazione e prova tra la fattispecie posta a base della sua pretesa risarcitoria - cioè l'abuso della clausola *simul stabunt simul cadent* - ed un elemento - quale la equiparazione degli effetti della fattispecie abusiva qui considerata a quelli della diversa fattispecie di revoca senza giusta causa - che, per un verso, è estraneo alla fattispecie sul piano oggettivo (v. *supra*) e, per altro verso, ha soltanto la funzione di indicare un connotato di illegittimità della fattispecie stessa e di individuare, per paragone con la fattispecie tipizzata, le relative conseguenze risarcitorie.

Tuttavia, lo si ripete ancora, le fattispecie oggettive sono diverse, talchè, in presenza di decadenza del consiglio di amministrazione per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, costituisce errore di allegazione, da parte dell'attore, svolgere deduzioni in ordine ad una presunta revoca per giusta causa dell'incarico, revoca che, nei fatti, non vi è stata e non può perciò costituire titolo della pretesa risarcitoria.

Ed in questa sede l'attore, proprio con riferimento all'abuso del diritto di rinuncia all'incarico, ha ommesso di allegare elementi tali da provare la strumentalità delle dimissioni rese dalla maggioranza dei consiglieri, non fornendo al riguardo pressoché nessuna deduzione rilevante in particolare con riferimento al tema essenziale dell'intento di conseguire esclusivamente l'estromissione del consigliere (Martelli) in tesi non gradito.

* Ferma l'erroneità dell'impostazione in diritto delle pretese attoree, occorre comunque constatare che

⁹⁾ Corte di Appello di Milano, Sentenza del 6 marzo 2007.

¹⁰⁾ Tribunale di Milano, Sentenza del 21 luglio 2017.



la situazione oggetto del presente giudizio è radicalmente differente rispetto a quelle in cui è stato riconosciuto un utilizzo abusivo della clausola *simul stabunt simul cadent*.

Anzitutto, come si evince dalla suindicata ricostruzione fattuale, le dimissioni dei due consiglieri [REDACTED], oltre che essere motivate da ragioni personali, risultano, quanto al primo, effettivamente motivate con riferimento alla futura operatività della Società (v. supra) ed avvenute in una fase in cui essa era oggetto di una profonda ristrutturazione, sia sul piano dell'attività che ne costituiva l'oggetto, sia sul piano della compagine societaria, mutamento che si sarebbe concretizzato nello svolgimento di operazioni straordinarie, segnatamente la fusione con [REDACTED]

In questo contesto, come documentalmente provato – oltre che pacifico – nessuno dei componenti dimissionari del consiglio di amministrazione di cui il [REDACTED] era presidente è stato rieletto come membro del consiglio di amministrazione nominato in data 7 aprile 2011.

Sono state invece nominate, peraltro con incarico gratuito, tre persone diverse – [REDACTED] e [REDACTED] – le quali, peraltro, sono rimaste in carica soli tre mesi. Invero il consiglio composto da loro è decaduto e, in data 2 agosto 2011, ne è stato nominato uno nuovo, composto oltre che dai medesimi, da altri due soggetti.

Si deve ritenere che tale successione nelle cariche costituisca nel contempo effetto e riprova della ristrutturazione operativa e societaria della quale la società [REDACTED] era oggetto in quel periodo e, pertanto, dell'utilizzo del tutto fisiologico e non abusivo della clausola *simul stabunt simul cadent*.

Ciò posto, sulla base delle ampie considerazioni di cui sopra, le domande di parte attrice devono essere rigettate i quanto infondate in fatto e in diritto.

3. Spese di lite.

Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. talché, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano in € 24.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata di impresa B in composizione collegiale, definitivamente



pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:

I) **RIGETTA** tutte le domande proposte da parte attrice.

II) **CONDANNA** parte attrice [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta [REDACTED] s.c. a r.l., spese che si liquidano in € 24.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, come per legge.

Milano, 7 febbraio 2019

Il Presidente estensore

Angelo Mambriani

